Spedizione in abbonamento postale

Anno 92° — Numero 259

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 novembre 1951 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3, in NAPOLI, via Chiaia n. 5, in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa") sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 259 DEL 10 NOVEMBRE 1951:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 40: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % (ex 6 %) di Credito comunale serie speciale « Città di Torino », « Città di Trieste », « Città di Venezia » e « Città di Catania » effettuata il 2 novembre 1951.

(5666)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° ottobre 1951, n. **1140**.

Rapporti di impiego civile e di lavoro dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il rapporto d'impiego civile o di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici e delle imprese private, nei riguardi dei dipendenti i quali siano stati dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, si considera cessato dalla data della scomparsa indicata nel verbale redatto dalla competente autorità militare.

Dalla medesima data indicata nel comma precedente è liquidato agli aventi diritto, secondo i casi, l'indennizzo od il trattamento di quiescenza indiretto spettante, salvo conguaglio, ai soli fini della corresponsione della pensione, con gli assegni già corrisposti. La eccedenza degli assegni predetti sulla pensione non deve essere recuperata.

Art. 2.

Qualora successivamente alla liquidazione del trattamento di cui al precedente articolo risulti che il dipendente da una pubblica amministrazione sia vivente ed in possesso dei requisiti prescritti per la permanenza in servizio, egli è riammesso in servizio con la ricostruzione della carriera sino alla data della riammissione, osservati i criteri dell'art. 6, commi secondo, terzo e quarto, del decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 301, ai fini giuridici ed economici, salvo conguaglio con il trattamento predetto.

Se risulti invece che il dipendente si trovi in una delle condizioni previste per il collocamento a riposo, è collocato in tale posizione con decorrenza dalla data in cui si è verificata la condizione, con la ricostruzione della carriera sino a tale data, salvo il conguaglio di cui al precedente comma.

Art. 3.

I dipendenti da imprese private dichiarati irreperibili, i quali successivamente alla entrata in vigore della presente legge risultino viventi ed idonei al lavoro, hanno diritto alla riassunzione alle dipendenze della impresa dalla quale dipendevano al momento della dichiarazione di irreperibilità, sempre che il rapporto non fosse stagionale.

Quando il contratto sia a termine, la sua decorrenza è sospesa.

Quando il contratto sia a tempo indeterminato, l'impiegato riassunto non può essere licenziato prima che sia decorso un anno dalla riassunzione.

Per ottenere la riassunzione il dipendente deve, a pena di decadenza, porsi a disposizione del datore di lavoro entro trenta giorni dalla data del rimpatrio. In mancanza, oppure quando il cittadino dichiarato irreperibile sia rimasto spontaneamente in territorio estero, resta ferma la cessazione del rapporto d'impiego ai sensi dell'art. 1.

Gli effetti economici della riassunzione decorrono dalla data nella quale il dipendente si pone a disposizione del datore di lavoro.

Art. 4.

Tutte le provvidenze previste dalle norme vigenti in favore dei congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ed eventi di guerra.

Art. 5.

Qualora fuori delle ipotesi previste dall'art. 1 il dipendente da una Amministrazione pubblica o da una impresa privata sia scomparso per cause connesse allo stato di guerra, e non sia stato possibile conoscere se egli sia tuttora in vita nè accertarne il decesso, l'amministrazione o l'impresa interessata o gli aventi diritto possono chiedere al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota che sia redatto un verbale di irreperibilità, agli effetti della risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro.

Il sindaco redige il verbale di irreperibilità, dopo aver assunto le informazioni che ritenga necessarie. Nel verbale sono indicate le generalità dello scomparso, le circostanze di tempo e di luogo nelle quali la scomparsa è avvenuta, e l'amministrazione, l'impresa o la persona richiedente.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3. La risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro decorre dalla data della scomparsa indicata nel verbale di irreperibilità.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — VANONI — CAMPILLI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 1° ottobre 1951, n. **1141**.

Modificazioni alla legge 25 giugno 1949, n. 409, e alla legge 15 giugno 1950, n. 569, concernenti ricostruzione di case di abitazione distrutte dagli eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per gli effetti dell'art. 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, al termine ivi stabilito del 31 dicembre 1949, poi prorogato al 31 dicembre 1950 con la legge 15 giugno 1950, n. 569, è sostituito il termine del 31 dicembre 1952.

Art. 2.

Al termine previsto dall'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409, è sostituito il termine del 30 giugno 1952.

A tal uopo è autorizzato per l'esercizio finanziario 1951-52 il limite di impegno di L. 300 milioni.

All'onere di pari importo derivante nell'esercizio 1951-52 dall'applicazione del presente articolo si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — VANONI — SCELBA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 25 ottobre 1951, n. **1142**.

Autorizzazione della spesa di lire 700 milioni per interventi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 700 milioni in aggiunta a quella di lire un miliardo di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 15 luglio 1950, n. 576, che approva lo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1950-51, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 dicembre 1926, n. 2889, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con riduzione di pari importo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio 1950-51.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a bordo della nave « Andrea Doria », addì 25 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. **1143**.

Autorizzazione dell'ulteriore spesa di lire 100 milioni per la sistemazione dei cimiteri di guerra alleati in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 milioni per l'esecuzione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del decreto legislativo 6 luglio 1945, n. 429, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 ottobre 1947, n. 1354, dei lavori occorrenti per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite caduti in territorio italiano nella seconda guerra mondiale.

Alla spesa predetta si provvede con prelevamento di pari ammontare dal capitolo 172 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1144.

Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La durata di tutte le occupazioni di terreni, disposte in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945, n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio italiano, nella seconda guerra mondiale, è prorogata al 30 aprile 1953.

Art. 2.

Le stime compilate dagli uffici del Genio civile allo scopo di determinare le indennità da offrire ai proprietari per le espropriazioni dei terreni di cui al precedente art. 1 equivalgono, per tutti gli effetti dell'articolo 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia prevista dall'art. 32 della legge medesima.

Art. 3.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — ZOLI — SCELBA — VANONI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1145.

Autorizzazione della spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi contrattuali in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di riparazione di danni di guerra alle opere del porto di Genova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 250 milioni per provvedere agli oneri dipendenti dalla revisione dei prezzi di contratti di appalto relativi ai lavori di riparazione dei danni di guerra subiti dalle opere del porto di Genova al cui finanziamento è stato fatto fronte con le speciali autorizzazioni di spesa disposte con il decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710 e con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 52.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà accreditata a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova nella contabilità speciale di cui all'art 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 710, ed il Consorzio presenterà al Ministero dei lavori pubblici i rendiconti a discarico delle somme da esso previste.

I pagamenti avranno luogo previa approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici degli elaborati delle revisioni, sentiti gli organi tecnici consultivi del Ministero medesimo.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1146.

Autorizzazione della ulteriore spesa di lire 120 milioni per lavori di riparazione di danni causati dall'eruzione vesuviana del marzo 1944.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 120 milioni per provvedere alla concessione, a favore dei proprietari di case private danneggiate o distrutte dalla eruzione del Vesuvio del marzo 1944, di sussidi nella misura del 50 per cento della spesa ai sensi del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44.

La somma di lire 120 milioni prevista nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100 milioni per l'esercizio 1950-51 e per lire 20 milioni nell'esercizio 1951-52.

Art. 2.

All'onere di lire 100 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1950-51 si provvede con corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

All'onere di lire 20 milioni relativo all'esercizio 1951-1952 si fa fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 ottobre 1951

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — VANONI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Quote Altura », sito nel comune di Grazzanise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 aprile 1951 del Collegio centrale arbitrale — costituito con l'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo « Quote Altura » riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa alla ditta Mezzero Teresa di Michele maritata Lanna, livellaria al comune di Grazzanise, partita 707, foglio di mappa 10, particella 69, per la superficie di Ha. 0.64.73, con l'imponibile di L. 45,31.

Il fondo confina: a nord, con l'alveo dell'Agnena Nuova; ad est, con il fondo di proprietà Fellone Teresa fu Pasquale; a sud, con la strada comunale « Quote Altura »; ad ovest, con il fondo di proprietà Foresta Umberto fu Domenico ed altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 giugno 1951 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Quote Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti, la somma di L. 36.000 (trentaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Gressoney, addì 30 agosto 1951

EINAUDI

FANFANI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1951
Registro Agricoltura e foreste n. 10, *foglio n.* 380. — CATALANO

(5631)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1951.

Modificazione della data di istituzione di un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro a L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LE PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto Ministeriale del 1° dicembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1950, registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 82, con il quale veniva istituito, a decorrere dal 1° dicembre 1950, un ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro a L'Aquila;

Considerato che i locali all'uopo necessari si sono resi disponibili soltanto a decorrere dal 1° luglio 1951;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio provinciale dell'Ispettorato del lavoro di L'Aquila deve intendersi istituito a decorrere dal 1° luglio 1951.

Art. 2.

Dalla data predetta, la circoscrizione dell'Ispettorato del lavoro di Chieti è limitata alle provincie di Chieti, Pescara e Teramo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1951

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1951
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 208. — LA MICELA

(5627)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1951, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

D'Amelio Pasquale, residente nel comune di Sant'Arcangelo, distretto notarile di Lagonegro, il 5 novembre 1951.

Leonessa Giacomo, residente nel comune di Nola, distretto notarile di Napoli, il 6 novembre 1951.

Borrelli Vincenzo, residente nel comune di Rutino, distretto notarile di Salerno, il 7 novembre 1951.

Kirhmayr Emilio, residente nel comune di Venezia, il 14 novembre 1951.

Cardone Andrea, residente nel comune di Pietrelcina, distretto notarile di Benevento, il 23 novembre 1951.

Vaccaro Francesco, residente nel comune di Caltanissetta, il 30 novembre 1951.

(5616)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Gabriele Pelli fu Ferdinando, nato a Brescia il 13 maggio 1919, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in chimica conseguito presso la Università di Torino nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(5620)

Il dott. Giovanni Dipasquale di Francesco, nato a Ragusa il 28 ottobre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso la Università di Roma nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(5621)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 758 — Data: 2 settembre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Longo Paola di Alfio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2351 — Data: 2 luglio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Pieroni Colombo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1663 — Data: 24 aprile 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Padova — Intestazione: Pesavento Luigi fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 112 — Data: 5 maggio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Belluno — Intestazione: Lovat Giovanna fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Capitale L. 5900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — Data: 30 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Arezzo — Intestazione: Gavagni Agostino fu Giuseppe Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data: 19 dicembre 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Vacirca Raffaela fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Rendita 14.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 19 ottobre 1951

Il direttore generale: DE LIGUORO

(5357)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 23 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 245, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di San Giovanni Incarico (Frosinone) di un mutuo di L. 410.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(5593)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Savigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1950

Con decreto interministeriale in data 18 maggio 1951, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1951, registro n. 35 Interno, foglio n. 253, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Savigno (Bologna) di un mutuo di L. 5.752.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1950.

(5586)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato dello specchio d'acqua interno della rada di Ancona.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze in data 26 ottobre 1951, è stato dismesso dal pubblico Demanio marittimo e trasferito ai beni patrimoniali dello Stato lo specchio d'acqua interno della rada di Ancona racchiuso tra il molo sud di quel porto e la costa a ponente di esso fino al punto fra il fosso Comacchio Nuovo ed il fosso Comacchio Vecchio, avente la superficie di mq. 816.365 come risulta dalla planimetria allegata al predetto decreto.

(5618)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione per il concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, numero 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Lecce in data 13 maggio 1951, n. 2520-50, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce, è costituita come appresso:

Presidente:
Gustapane dott. Alessandro, vice prefetto.

Componenti:
Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;
Coppola prof. dott. Luigi, docente in clinica ostetrica;
Dragonetti dott. Raffaele, specialista in ostetricia;
Garofalo Giuditta, ostetrica condotta.

Segretario:
Ciannamea dott. Leonardo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Lecce.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 17 ottobre 1951

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(5492)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862;

Visto il regio decreto 22 aprile 1932, n. 608;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 835;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1951, con il quale veniva bandito un concorso per esami a dieci posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorsó suddetto è così composta:

Presidente:
Casati on. senatore Alessandro.

Membri:
Picella prof. Nicola, consigliere di Stato;
Santoro Passarelli prof. Francesco, ordinario nell'Università di Roma;
Morelli prof. avv. Gaetano, ordinario nell'Università di Napoli;
Vito prof. Francesco, ordinario nell'Università del Sacro Cuore di Milano;
Toscano prof. Mario, ordinario nell'Università di Cagliari;
Scammacca del Murgo dott. Michele, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe;
Anzilotti dott. Enrico, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 2ª classe.

Segretario:
Tortorici dott. Pietro Quirino, console di 2ª classe.

Vice Segretario:
Zugaro dott. Folco, console di 3ª classe.

Il presente decreto sàra trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1951

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1951
Registro Esteri n. 28, *foglio n.* 151. — BARNARA

(5651)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Vizzini (Catania).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 maggio 1951, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Vizzini (Catania);

Visto il decreto Ministeriale 2 ottobre 1951, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso per il posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Vizzini (Catania), nell'ordine appresso indicato:

1. Mangano dott. Gaetano	punti	85,31	su 132
2. Bossolo dott. Luigi	»	82,97	»
3. Salvo Antonino	»	82,50	»
4. Valle Mario	»	82,34	»
5. Caruso dott. Francesco	»	81,94	»
6. Augello dott. Fedele	»	81 —	»
7. Volpe Michele	»	80,50	»
8. Cerri dott. Giuseppe	»	78,43	»
9. Cataudella Andrea	»	78,26	»
10. Di Santo dott. Angelo	»	77,50	»
11. Calvi Alessandro, ex combattente	»	77,37	»
12. Augeri dott. Giuseppe	»	77,37	»
13. Quadri dott. Luigi	»	77,35	»
14. Fisicaro dott. Giovanni	»	76,45	»
15. Tovagliari dott. Celso	»	76 —	»
16. Ciccia Antonino	»	75,28	»
17. Procaccini Pietro	»	73,47	»
18. Galli dott. Pietro	»	73,04	»
19. Porretti Antonio	»	73,02	»
20. Sciascia Giuseppe	»	71,67	»
21. Di Conza dott. Beniamino	»	68,55	»
22. Mastrangelo rag. Domenico	»	68,30	»
23. Ruggieri dott. Angelantonio	»	66,95	»
24. Di Pietro dott. Alfio	»	66,27	»
25. Romano dott. Antonio	»	62,86	»
26. Ferrero dott. Elvio	»	55,59	»
27. Chiaramondia dott. Francesco	»	55,35	»
28. Silvano dott. Guido	»	55,10	»
29. Fedele dott. Antonino	»	53,50	»
30. Grignani Giuseppe	»	50 —	»
31. Giacchino Nicola	»	49,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1951

Il Ministro: SCELBA

(5543)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avvisi di rettifica

Nella graduatoria del concorso per titoli a centosessantadue posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle dogane, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 10 aprile 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 13 ottobre 1951, n. 236, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

Al sesto comma delle premesse al decreto invece di visto, leggasi visti.

All'art. 1:

al n. 47, invece di Consanter Francesco, leggasi Consalter Francesco;

al n. 63, invece di Calamanno Ugo, leggasi Caramanno Ugo;

al n. 69, invece di Distefano Giuseppe, leggasi Di Stefano Giuseppe;

al n. 85, invece di Eiberti Giuseppe, leggasi Elberti Giuseppe;

al n. 102, invece di Sambotti Gioacchino, leggasi Zambotti Gioacchino;

al n. 104, invece di Affabbris Gino, leggasi Affabris Gino;

al n. 110, invece di Panaglia Ermenegildo, leggasi Panagia Ermenegildo;

al n. 132, invece di Righiero Ferdinando, leggasi Richiero Ferdinando;

al n. 135, invece di Tutino Pasquale di Giuseppe, leggasi Tutino Pasquale fu Giuseppe;

al n. 187, invece di Culotta Pietro, leggasi Gulotta Pietro;

al n. 197, invece di Repetti Riccardo di Radolfo, leggasi Repetti Riccardo di Rodolfo;

al n. 216, invece di Ricita Eusebio, leggasi Nicita Eusebio;

al n. 250, invece di Arancio Francesco, leggasi Arangio Francesco,

al n. 263, invece di Picone Ignazio Goffredo fu Ettore, punti 43,1500, avventizio di altra Amministrazione, a. 25 m. 5 g. 18, leggasi Picone Ignazio Goffredo fu Ettore, punti 43,1500, avventizio di altra Amministrazione, a. 25 m. 6 g. 18;

al n. 264, invece di Cuti Antonio, leggasi Cuti Antonino;

al n. 293, invece di Virgone Erico, leggasi Virgone Enrico;

al n. 309, invece di Currieri Giuseppe, leggasi Gurrieri Giuseppe;

al n. 314, invece di Ruccino Generoso, leggasi Buccino Generoso;

al n. 335, invece di Bruno Arturo di Eugenio, leggasi Bruno Arturo di Eusanio;

al n. 347, invece di Farigliulo Antonio, leggasi Fanigiulo Antonio;

al n. 366, invece di Vacanti Ciro di Antonino, leggasi Vacanti Ciro fu Antonino;

al n. 386, invece di Castaldo Augusto di Giuseppe, punti 42,9899, leggasi Castaldo Augusto di Giuseppe, punti 41,9899;

al n. 397, invece di Scipo Carmelo, leggasi Scifo Carmelo;

al n. 432, invece di Ciffoni Francesco, leggasi Giffoni Francesco;

al n. 480, invece di Mirone Antonio di Aurelio, punti 41, a. 26 m. 8 g. 26, leggasi Mirone Antonio di Aurelio, punti 41, a. 25 m. 8 g. 26.

All'art. 2:

al n. 97, invece di Mugavero Antonio di Antonio, leggasi Mugavero Antonio di Antonino;

al n. 104, invece di Affabbris Gino, leggasi Affabris Gino;

al n. 128, invece di Viola-Amedeo Filiberto, leggasi Viola Amedeo Filiberto.

All'art. 3:

al n. 39, invece di Ghezzani Aldo di Orlando, punti 44,5965, ufficiale di complemento, avventizio di altra Amministrazione, anni 32, mesi 6, giorni 12, leggasi Ghezzani Aldo di Orlando, punti 44,5965, ufficiale di complemento, avventizio di altra Amministrazione, a. 32 m. 6 g. 13;

al n. 41, invece di Di Stefano Antonio di Ruvgiero, leggasi Di Stefano Antonio di Ruggiero;

al n. 179, invece di D'Avito Giuseppe, leggasi D'Avino Giuseppe;

al n. 191, invece di Bruno Arturo fu Eusanio, leggasi Bruno Arturo di Eusanio;

al n. 203, invece di Fanigliuolo Antonio, leggasi Fanigliulo Antonio;

al n. 214, invece di Vecorio Giovanni, leggasi Vecchio Giovanni;

al n. 222, invece di Alessi Antonio, leggasi Alessi Antonino;

al n. 248, invece di Scipo Carmelo, leggasi Scifo Carmelo;

al n. 252, invece di Marrazzo Alfonso di Antonio, punti 41,8465 ufficiale di complemento, a. 26 m. 3 g. 9, leggasi Marrazzo Alfonso di Antonio, punti 41,8465, ufficiale di complemento, a. 26 m. 2 g. 9;

al n. 261, invece di Semis Aldo, leggasi Senis Aldo;

al n. 284, invece di Paolilio Giuliano, leggasi Paolillo Giuliano;

al n. 305, invece di Casissi Luigi, leggasi Cassisi Luigi;

al n. 315, invece di Virga Francesco fu Antonio, leggasi Virga Francesco fu Antonino;

al n. 326, invece di Costa Giorgiano Mariano, leggasi Costagiorgiano Mariano.

(5626)

Nel testo della disposizione citata all'art. 4 lett. *B* penultimo comma del bando relativo al concorso a centocinquantasette posti di vice segretario nel ruolo della carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, pubblicato nel supplemento ordinario n. 213 della *Gazzetta Ufficiale* del 17 settembre 1951, (pag. 5 colonna 1ª dalla riga 18 alla riga 25) sono incorsi alcuni errori e pertanto la disposizione stessa deve intendersi così modificata:

« Si prescinde dal limite massimo di età anche nei confronti del personale civile non di ruolo che alla data di scadenza del termine utile della presentazione delle domande, abbia prestato, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, almeno due anni di lodevole ed ininterrotto servizio con mansioni del ruolo per cui il presente concorso è bandito ».

(5647)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.